



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 15 maggio 2020

## **IVA: La fattura immediata entro dodici giorni anche se capita di giorno festivo**

*Risposta AE ad interpello n. 129 del 14 maggio 2020.*

L'AE ha chiarito che è **inapplicabile la proroga** dei versamenti e degli adempimenti che cadono di giorno festivo **all'emissione della fattura elettronica**. La stessa non rientra nel novero della disposizione generale (*art. 7 comma 1 lett. h) DL 70/2011*).

Nel caso di **fattura immediata**, la stessa deve essere emessa **entro 12 giorni** dall'emissione dell'operazione e deve contenere la data di effettuazione dell'operazione.

La stessa costituisce un documento destinato **alla controparte contrattuale** e il possesso della stessa rappresenta un elemento indispensabile affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario o committente.

L'agevolazione **in argomento** è applicabile **solo** nel caso in cui questi debbano essere posti in essere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui la trasmissione avvenga oltre i termini previsti dall'art. **21 co. 4 del DPR 633/72**, la fattura si dovrà considerare **emessa tardivamente** con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. **6 del DLgs. 471/97**,:

- tra il 90% e il 180% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500,00 euro;
- da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

**Rimane applicabile il ravvedimento operoso.**